

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 165

[ID VIP 13198] - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "CASTELNUOVO DELLA DAUNIA", di potenza pari a 45,83 MW, con sistema di accumulo integrato da 6,24 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ALBARUM S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 215508 del 25.11.2024, acquisita in data 26.11.2024 al prot. n. 582765 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 597301 del 03.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13198, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo all'impianto agrivoltaico denominato "CASTELNUOVO DELLA DAUNIA", di potenza pari a 45,83 MW, con sistema di accumulo integrato da 6,24 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ALBARUM" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcitta-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ID_VIP13198_Istruttoria.pdf - 67acd9c5976abebf436447631b252d4c44cca10489504b374ffb6ed494c5d320

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13198
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Castelnuovo Della Daunia", di potenza pari a 45,83 MW, con sistema di accumulo integrato da 6,24 MW e relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)” impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” di nuova realizzazione.
Proponente	ALBARUM S.R.L.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di un impianto Agrivoltaico denominato "CASTELNUOVO DELLA DAUNIA" della potenza nominale di circa 45,83 MWp integrato con un sistema di accumulo da 6,24 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore (FG).

L'impianto suddiviso in tre Macro Aree con un totale di 7 sottocampi sarà costituito da:

- 68.404 moduli bifacciali in silicio monocristallino;
- n°11 cabine power station;
- sistema di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) tramite batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) per un totale di 6,24MWp posto all'interno della Macro Area 1.

L'impianto è costituito da n.7 sottocampi fotovoltaici ciascuno dei quali afferente ad un gruppo di conversione dedicata e indipendente, collegati tra loro tramite cavidotti interrati. Un cavidotto in MT collegherà le Macro Aree 2 e 3 alla Macro Area 1. L'energia elettrica prodotta verrà convogliata mediante un elettrodotto AT interrato della lunghezza di circa 10.5 km dalla cabina di interfaccia ubicata nella Macro Area n. 1 alla Stazione Elettrica di elevazione Terna 36/150/380 kV di prossima costruzione, ubicata in località Rascitore nel Comune di Torremaggiore (FG) per immissione dell'energia prodotta sulla RTN. La stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV RTN Torremaggiore sarà collegata in entra-esce mediante raccordi in semplice terna a 380 kV all'esistente elettrodotto 380 kV RTN San Severo - Rotello. L'area occupata dall'ampliamento della SE 380/150 kV Torremaggiore è di circa 21.500 m². Il cavidotto corre su strade comunali e provinciali.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 68.404 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino della Trina Solar Vertex TSM-DE21 da 670Wp ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo che permettono ai pannelli di ruotare attorno al proprio asse, in direzione est/ovest. I pannelli avranno altezza minima da terra di 2.53 m con una inclinazione massima allo zenitale di 55°, con il baricentro dei pannelli alla quota 4.0 m e altezza massima di 6.49 m. Le distanze tra le file dei pannelli fotovoltaici saranno di 11.3 m o di 8.3 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'impianto in progetto ha estensione di 63.99 ha ed è situato tra le località Masseria Ciaburri, Masseria Di Nunzio e Masseria S. Pietro ricadenti nei Comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e

Torremaggiore in Provincia di Foggia ad altitudine media di 165 m s.l.m. L'area, in linea d'aria, dista circa 9 km dal centro di Torremaggiore, circa 5 km Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, circa 9 km da Pietramontecorvino e circa 18 km da Lucera.

I suoli sono distinti in catasto dei terreni dei comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG), al Foglio:

Macro Area	Sottocampo	Ubicazione	Foglio	Particella
3	1	Castelnuovo della Daunia	8	176
	2	Castelnuovo della Daunia	8	176, 59, 298, 61
	3	Castelnuovo della Daunia	8	51, 53, 54, 301
	4	Castelnuovo della Daunia		102, 101, 100, 51, 52, 53, 49, 48, 114, 279, 301
	5		8	302
2	6	Castelnuovo della Daunia	6	23
		Castelnuovo della Daunia	7	26, 10, 71, 213, 214, 215, 210, 216, 2012, 2014, 8, 63, 65, 57, 72, 217, 58, 7
		Torremaggiore	75	175, 177, 475, 28
1	7	Torremaggiore	75	383

La Sottostazione Utente è ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG), in prossimità della stazione RTN di Terna ed è catastalmente individuata al catasto del comune di Torremaggiore al Fig. 7 .

Secondo il P.R.G. del comune di Torremaggiore l'area di impianto e della SE ricade in zona E – Area agricola.

Dal P.R.G. del Comune di Castelnuovo della Daunia le aree dell'impianto sono classificate come aree agricole normali E.

Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Casalvecchio di Puglia le aree dell'impianto ricadono in Zona Stato di fatto-Zona agricola E.




Figura 01: Inquadramento su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del caviodotto e del punto di connessione




Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico con Macroaree e Sottocampi



Figura 03: Inquadramento su ortofoto della SSEU e SSE.

CONSIDERAZIONI SUL IDONEITA' DELL'AREA

Verifica idoneità ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 viene condotta la verifica se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area è interna agli impianti industriali o a stabilimenti nonché è un'area classificata agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3. L'area **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

La Macro area 3 si trova ubicata in adiacenza ad aerogeneratori di piccola taglia esistente, non riportati nell'elenco della Regione Puglia, come visibile da google maps. Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interpello ambientale 32983/2023 tali aree "sono da considerarsi come aree industriali". Considerando un buffer di 500 m intorno ad ogni area occupata dagli aerogeneratori si evince che trattasi di area agricola posta all'interno del buffer dei 500 m da aree industriali. (Fig.04)




Figura 04: Particolare dei Campi 1-5 su cartografia PPTR con indicazione degli aerogeneratori presenti nelle vicinanze e relativo buffer di 500 m

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. (Fig. 05)

Si segnala la presenza alcuni vincoli rappresentati da masserie censite dal PPTR come Componenti Culturali ed Insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa **a- siti interessati da beni storico culturali + area di rispetto** anche se non rientrano tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 perché Segnalazione Architettonica:

- 1) MASSERIA DELLA STELLA VECCHIA – Cod FG004580 – Castelnuovo della Daunia – in adiacenza al Campo 6. Il lay out di progetto è stato disegnato rispettando le fasce di rispetto;
- 2) MASSERIA MASELLI – Cod FG004581 – Castelnuovo della Daunia – collocata a sud del Campo 6 all'interno dell'area di buffer dei 500 m.
- 3) CASONE DELLA POSTA - Castelnuovo della Daunia – Posta con funzione produttiva agro pastorale - collocata a est del Campo 6;

- 4) MASSERIA CELOZZI Cod FG004595 e Cod FG004594 - Casalvecchio Di Puglia - collocata a nord/ovest dei Campi 1-2-3-4-5;
- 5) MASSERIA BUONAMICO Cod FG004593 - Casalvecchio Di Puglia- collocata a nord/ovest dei Campi 1-2-3-4-5.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **E' IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter punto 2) e Art. 22-bis**. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*




Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che non vi sono vincoli sull'area di progetto (Fig.06). La macroarea 2, con il campo 6, è stata progettata in modo da risultare esterna al vincolo Componenti Culturali ed Insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa **a- siti interessati da beni storico culturali + area di rispetto**: MASSERIA DELLA STELLA VECCHIA – Cod FG004580 – Castelnuovo della Daunia.

Il tracciato del caviodotto interferisce con:

- Layer: UCP - Versanti
- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
 - FG0143 Vallone di Mastrojanni
 - FG0137 Fiume Staina
- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
 - Comune: Torremaggiore, zona: II
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (2)

- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi
 - N.10, Regio Braccio Nunziatella Stignano
 - N. 5, Regio Tratturo Celano Foggia
 - Relative aree di rispetto
- Layer: UCP - Strade a valenza paesaggistica
 - tipologia: appennino: strade delle serre

Il cavidotto incontrerà delle interferenze relative all'attraversamento del reticolo idrografico sul corpo stradale. Tali interferenze verranno risolte mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.).




Fig.06 – Tracciato del cavidotto su cartografia PPTR

Considerazioni sul PUTT

Da esame della Cartografia del PUTT del comune di Castelnuovo della Daunia risultano alcuni vincoli non presenti sulla cartografia del PPTR (Fig. 07):

- **Usi Civici** : la Macroarea 1 rientra completamente nel vincolo;
- **Versanti** : interessano la Macroarea 1 e Macroarea 2.




Figura 07: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PUTT con segnalazione dei vincoli "Usi Civici"

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.08).

Dall'esame della cartografia risulta che l'intervento interessa aree sensibili in relazione alle Tutele del PPTR, e dunque **ricade in AREE NON IDONEE**, in particolare l'impianto coinvolge:

- Cono Visuale Castel Fiorentino Codice ARK0644 che dista dall'impianto 5,7 km
- Cono Visuale Castello di Dragonara Codice ARK0607 che dista dall'impianto 6,8 km

Al contorno dell'impianto sono presenti inoltre:

- Numerose Segnalazioni della carta dei beni con buffer di 100m

Per quanto riguarda il cavidotto interferisce con i seguenti vincoli:

- Reggio Tratturo Celano – Foggia
- Fiume Staina




Figura 08: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010. In rosso l'impianto agrivoltaico, le opere di connessione e la Stazione Utente

In relazione all'interferenza dell'intervento con i coni visuali (cfr. Punto 17 del DM - Allegato 3 lettera F) si configurano problematiche che possono determinare elevata probabilità di esito di valutazione negativa rispetto agli obiettivi di protezione in quanto "grandi superfici a pannelli FTV si inseriscono in modo rilevante nelle visuali di rilevanza identitaria o storico culturale producendo significativa alterazione" compromettendo i valori oggetto di tutela. Peraltro nel caso di specie le opere si trovano interposte tra due emergenze territoriali di particolare rilevanza paesaggistica.



Figura 09: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010 – Coni Visuali Dragonara e castel Fiorentino

Per quanto attiene le numerose Segnalazioni di Beni con buffer di 100 metri in prossimità delle aree di intervento, si rileva che sebbene l'impianto non interferisca con le relative fasce di rispetto "l'impatto visivo permane anche al di fuori dell'area tutelata". In altre parole i rapporti di intervisibilità fra le emergenze storiche del territorio e la loro consolidata dominanza sul paesaggio quali punti di riferimento risulterebbe compromessa a causa dell'interposizione di estese aree destinate ad un uso non più tradizionale / agricolo del suolo.

Analisi dell'inserimento nel paesaggio: Aree protette Nazionali-Regionali

Esaminando l'interferenza e/o vicinanza con le aree della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria si riscontrano le seguenti aree (Fig.06):

- ZSC "Valle Fortore Lago di Occhito" Cod. IT9110002 – a circa 5 km a ovest;
- Aree Protette Nazionali-Regionali: "Parco Naturale Regionale Medio Fortore"- distante circa 11.5 km a nord dall'area di progetto;
- SIC "Monte Sambuco" Cod IT9110035 – a circa 6.5 km a ovest;
- IBA26 "Monti della Daunia" - distante circa 2.4 km dall'area di progetto;

Impatti cumulativi con altri impianti FER

Dall'analisi degli "Impianti FER DGR2122" della Regione Puglia si rileva la presenza, a distanza inferiore a 500 m dall'impianto oggetto di analisi, di alcuni aerogeneratori in progetto, precisamente:

- progetto con codice OKFBLS4
- progetto con codice 37213H9

In base alle informazioni disponibili sul sito della Regione Puglia, si tratta di due progetti di impianti eolici che hanno ricevuto una valutazione ambientale positiva, ma non sono stati ancora approvati.

Inoltre, dall'analisi delle immagini satellitari emerge la presenza, in prossimità della macro area 1 di progetto, di almeno 13 aerogeneratori di piccola taglia, non riportati nell'elenco della Regione Puglia. Detti aerogeneratori sono riportati nelle figure che seguono con i codici NN01...NN13.




Figura 10: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER

L'analisi degli effetti cumulativi condotta nello SIA è stata limitata agli impianti della stessa tipologia in progetto, cioè solamente impianti fotovoltaici, senza considerare il cumulo con gli impianti eolici presenti ed in progetto. Questa scelta viene motivata alla luce della sentenza del TAR Puglia N 00248/2022 Reg.Prov.Coll., n. 0048/2021 Reg.Ric..

Si rammenta che la DDSE162/14 definisce il "Dominio" degli impianti che determinano impatti cumulativi attraverso la definizione di tre famiglie:

- d) l'impianto non sfrutta aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto agronomico si pone in continuità rispetto a quanto in atto (coltivazione di specie erbacee destinate al consumo umano da granella) e migliora la fertilità del suolo attraverso coltivazioni a rotazione di specie graminacee e di leguminose, quali frumento duro, orzo, fava, cece, coriandolo ed erba medica (specie foraggera ampiamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame).
Per quanto riguarda l'attuale uso del suolo, dalla cartografia SIT – Carta del Suolo – si evince che le aree ove ricade il campo agrivoltaico risultano essere condotte a seminativi semplici in aree irrigue.



Figura 12: Carta dell'uso del suolo con indicazione dell'area in progetto

- f) il progetto non prevede ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) Non si evince dai documenti progettuali allegati il coinvolgimento dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per la fase di esercizio. Non risulta programmato l'avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti la partecipazione effettiva di aziende agricole.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico tuttavia il proponente indica misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere previste. Nello SIA e negli elaborati grafici tali opere sono state genericamente descritte e indicate come “*fascia arborea ad imitazione delle macchie boschive*” in grado di limitare l'impatto visivo dei pannelli FTV. Tale fascia viene descritta come composta da alberature e cespugli ma l'unica voce presente nel CM, la n. 26, indica esclusivamente 3.645 arbusti di altezza minima compresa tra 0,30 e 0,80 m da sistemare lungo le recinzioni e in corrispondenza della SE. Non si comprende come e quando tali arbusti possano efficacemente mitigare la presenza del parco agrivoltaico. La fascia arborea rappresentata negli elaborati grafici di progetto, stante l'altezza delle recinzioni pari a 2,70 / 2,50 metri, è raffigurata come alta più del doppio rispetto alla sommità della recinzione. Il proponente ad ogni modo asserisce che tali fasce saranno caratterizzate da altezze differenti, di modo da ottenere un effetto maggiormente “spontaneo”, prediligendo specie sempreverdi per garantirne la funzione di barriera visiva tutto l'anno (Fig. 13);




Figura 13: Immagine tratta dallo SIA pag. 369

Par. 16.4) In zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Tra le colture di pregio che caratterizzano il contesto (cfr. SIA) vi sono i seguenti tipi di produzione:

- IGT: Daunia Vino
- DOC C: Tavoliere delle Puglie Produzione vinicola
- DOC A: San Severo
- DOC: Aleatico Puglia

Tuttavia il proponente nello SIA asserisce che i siti di impianto non comprendono aree dedicate a produzioni agro-alimentari di qualità (vigneti, oliveti). Nel contempo però occorre rilevare che le opere previste in progetto pur non compromettendo suoli dediti a produzioni agricole di pregio non sono tese alla loro valorizzazione.

Par. 16.5) Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti. Tali misure sono usualmente richieste dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l’obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Per la progettazione dell’impianto agrivoltaico si è presa in considerazione la necessità di offrire continuità all’indirizzo produttivo in atto, identificando una soluzione in cui l’inserimento della componente energetica fosse compatibile con la produzione agricola, valorizzando al contempo il territorio e le sue risorse.

L’area oggetto di intervento è attualmente vocata alla coltivazione specie erbacee destinate al consumo umano (da granella).

Il progetto proposto prevede la coltivazione di specie erbacee in avvicendamento, appartenenti alle famiglie delle graminacee e delle leguminose con destinazione mista, evitando il ristoppio (ovvero la ripetizione della stessa specie per due anni successivi sulla medesima superficie).

Al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente verrà impostata una rotazione colturale che prevede la variazione della specie coltivata nello stesso appezzamento, migliorando la fertilità del terreno e assicurando, a parità di condizioni, una resa maggiore.

La superficie che verrà coltivata ad erba medica risulta essere sicuramente quella al di sotto dei pannelli e nelle zone in cui non è possibile manovrare con macchinari e attrezzature ingombranti. Tutta la restante superficie sarà adibita a seminativi e alle colture che attualmente sono praticate e che sono presenti nelle rotazioni

Di seguito si riporta un breve specchio riassuntivo delle superfici e da cosa saranno occupate:

Tipologia di coltura	Superficie (ha)
Erba medica	26,18
Seminativi di colture in rotazione	34,63
Totale superficie agricola	60,81

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalle relazioni “FV.CAS.DE.AM.R.042 Progetto Agronomico Esecutivo” e “FV.CAS.DE.AM.R.047 Studio di Impatto Ambientale” cap. 2.4.12 Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, Tabella 2.4.12.1a:

Va comunque evidenziato che i tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,54 m da terra che consente la coltivazione anche sotto i tracker, ma non può essere considerata coltivabile l’area immediatamente sottostante sia per la presenza delle infrastrutture dei pannelli, sia per lo scarso irraggiamento e drenaggio delle acque dovuto alla copertura dei pannelli.

Tabella 2.4.12.1a Rapporto del progetto con i requisiti delle LL.GG. in materia di Impianti Agrivoltaici.

REQUISITO	SOTTOREQUISITO	RAPPORTO DEL PROGETTO	ESITO
A	A.1 - Superficie minima per l'attività agricola almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$	607.728,92 m ² di superficie coltivata (pari all'94,97 % dei 63,9 ettari destinati all'agrivoltaico). Si sottolinea che l'estensione complessiva dei terreni delle aziende agricole che gestiscono i terreni in oggetto supera 100 ettari	✓
	A.2 - Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) limite massimo di LAOR del 40 % LAOR ≤ 40%	34,17%	✓
B	B.1 - Continuità dell'attività agricola a) L'esistenza e la resa della coltivazione b) il mantenimento dell'indirizzo produttivo	Il prosieguo della coltivazione di cereali in rotazione a leguminose nelle interfile garantirà il mantenimento dell'indirizzo produttivo delle Aziende interessate. La semina di erbai di medica sotto le file di pannelli e nei campi agrivoltaici di piccole dimensioni, garantirà che la superficie agricola che non potrà più essere utilizzata si riduca al minimo. Il foraggio per il bestiame inoltre è molto richiesto dagli allevatori della zona, quindi le Aziende agricole potranno facilmente commercializzarlo.	✓
	B.2 - Produttività elettrica minima la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FVagri in GWh/ha/anno) non dovrebbe essere inferiore al 60 % a quella di un impianto fotovoltaico standard (FVstandard in GWh/ha/anno) FVagri ≥ 0,6 · FVstandard	Tale requisito è pienamente soddisfatto in quanto il rapporto minimo tra la produzione dell'impianto agrivoltaico e quella di un impianto fotovoltaico standard risulta pari a 66,1%	✓
C	C - soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. • Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondono al REQUISITO C con altezza minima di: • 1,3 metri nel caso di attività zootecnica • 2,1 metri nel caso di attività colturale • Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.	L'altezza minima dei moduli previsti in progetto è di 2,54 m	✓
D	D - sistemi di monitoraggio	Le Aziende si impegneranno a monitorare la buona riuscita dell'impianto degli erbai di erba medica e il loro mantenimento nel tempo avvalendosi di un tecnico agronomo che	✓
	Il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare: • D.1) il risparmio idrico; • D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.	annualmente farà le verifiche del caso, analizzando anche i dati rilevati dalla centralina ed eventualmente consiglierà soluzioni correttive. Non irrigando i campi in oggetto non sarà necessario il monitoraggio del risparmio idrico, ma sarà comunque utile la verifica del tenore di umidità del suolo che al di sotto dei pannelli, visto l'ombreggiamento, potrebbe aumentare andando a mitigare la siccità estiva che ormai è diventata un problema sempre più sentito.	131 397 ✓
E	E - sistemi di monitoraggio Il PNRR prevede altresì il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri: • E.1) il recupero della fertilità del suolo; • E.2) il microclima; • E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.	Il progetto prevede l'installazione di una centralina agrimeteo come spiegato meglio nell'elaborato "Piano di monitoraggio progetto agrivoltaico".	✓

Va comunque evidenziato che i tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,54 m da terra che consente la coltivazione anche sotto i tracker, ma non può essere considerata coltivabile l’area immediatamente sottostante sia per la presenza delle infrastrutture dei pannelli, sia per lo scarso irraggiamento e drenaggio delle acque dovuto alla copertura dei pannelli.




Figura 14: Sezione dell’area dell’impianto con indicazione delle scelte progettuali

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata è di 60,77 Ha ma andrebbe decurtato un 10 % in considerazione che le aree sotto i tracker non possono essere realmente coltivate in tutta la loro superficie. Quindi l'area si ridurrebbe a 54,69 Ha

Se consideriamo la **superficie totale** di tutte le macroaree abbiamo:

Sagr/Stot = 56,69/ 63,9 = **0,85** superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito è rispettato.

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR abbiamo: Spv /Stot = 21,86/ 63,9 = 0,34 **Tale requisito è rispettato.**

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nelle relazioni "FV.CAS.DE.AM.R.042 Progetto Agronomico Esecutivo" e "FV.CAS.DE.AM.R.047 Studio di Impatto Ambientale" cap. 2.4.12 *Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, Tabella 2.4.12.1*, non è stato redatto un elaborato che confronti la resa dei terreni ante e post operam e che dimostri che la resa dei terreni sia uguale o maggiore. Inoltre non viene fornito alcun dato sulla resa dei terreni allo stato attuale delle aziende agricole che attualmente coltivano questi terreni.

Va evidenziato che solo sulla metà circa dei terreni si è mantenuto l'indirizzo produttivo a cereali, mentre sulla restante parte verrà seminata erba medica da raccogliere e vendere alle aziende di allevamento. L'impianto FTV inoltre, pur essendo composto da 7 settori, si configura "a unica tessera" interrotta solo da percorsi viari di distribuzione.

Anche in merito all'azienda che dovrebbe effettuare le attività agricole, si parla di aziende in modo generico che dovrebbero occuparsi delle attività, ma di fatto non risulta alcuna azienda specifica.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Considerando che nello stato ante opera della zona in esame le coltivazioni sono quelle cerealicole, mentre post operam solo sulla metà circa dei terreni si è mantenuto l'indirizzo produttivo a cereali, mentre sulla restante parte verrà seminata erba medica da raccogliere e vendere alle aziende di allevamento. Ma non viene riportato quali aziende zootecniche vengano coinvolte nella vendita e quale è il loro fabbisogno che garantisce una richiesta tale da assicurare che quanto prodotto sia completamente venduto.

Inoltre non è prevista l'irrigazione delle aree coltivate a erba medica e considerando che buona parte sono collocate al di sotto dei tracker e quindi coperte in parte dei pannelli che non permettono l'effettivo drenaggio delle acque, oltre all'ombreggiamento che influisce sul ciclo vitale delle piante, non è possibile stabilire se effettivamente la produzione sarà quella ipotizzata.

I dati di produttività riportati per l'erba medica e dei cereali infatti si basano su banche dati riferite ad altre regioni non alla Puglia con dati nazionali del 2022.

Quindi non si può ritenere che l'indirizzo produttivo sia stato mantenuto, né che si sia passato ad uno più elevato.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

Il Proponente dichiara che è del 66%

Tale requisito è rispettato

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,54 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: In relazione pedoagronomica non è prevista la necessità di irrigazione.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: In relazione pedoagronomica si parla genericamente di aziende che dovrebbero monitorare le aree adibite ad erba agricola, mentre per le altre coltivazioni non vi è alcun riferimento.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo

I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente utilizzati per colture cerealicole. Non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ne consegue che il Requisito E.1 non è applicabile.

E.2 Monitoraggio del microclima In relazione pedoagronomica si parla genericamente di aziende che dovrebbero monitorare le aree adibite ad erba agricola, mentre per le altre coltivazioni non vi è alcun riferimento.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, né l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrivoltaico della potenza **pari a 45,83 MW, con sistema di accumulo integrato da 6,24 MW**, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi **Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore (FG)** presentato dalla società proponente **ALBARUM S.R.L.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett. C ter e lett. C quater;
- **Non rientra tra le aree IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010 in quanto ricade nel vincolo PPTR Coni Visuali dei 6, 10 km dal bene:

- “RUDERI DI CASTEL FIORENTINO” Cod. ARK0644 Vincolo Architettonico diretto – che dista dall’impianto 5,7 km;
- “CASTELLO DI DRAGONARA” Cod. ARK0607, Vincolo Architettonico diretto – che dista dall’impianto 6,8 km;
- Dalla consultazione di cartografia del **PUTT** risulta che la Macroarea 1 ricade nel vincolo Usi Civici e le Macroaree 1 e 2 ricadono nei vincoli Versanti;

In riferimento al DM 10-9-2010 punto 16.5 “Misure di mitigazione” si osserva che il proponente indica misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere previste ma non è presente un progetto idoneo con indicazione delle specie arboree da inserire. L’area in progetto rientra nei con visuali di beni architettonici e non è ben evidente il grado di mitigazione che si potrebbe realizzare.

Per quanto concerne le valutazioni relative all’impianto agrivoltaico si sottolinea che il progetto rispetta quasi tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico.

Non vi sono informazioni su aziende specializzate che possano condurre l’attività agronomica sull’impianto e non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell’energia prodotta per autoconsumo all’interno dell’azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.